

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Notificazione ed irreperibilità: questo l'onere probatorio.**

*Nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova.*

**Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 9.5.2014, n. 10107**

...omissis...

5.1. Con il secondo motivo, anch'esso vertente sull'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e che può essere pertanto esaminato insieme al precedente, si censura l'affermazione, nell'impugnata sentenza, dell'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita all'indirizzo già anagrafico della destinataria, laddove, trattandosi al più di nullità, l'opponente tardivo avrebbe dovuto dimostrare di non aver conosciuto l'atto a causa del vizio della notificazione, a norma dell'art. 650 c.p.c., comma 1. Il quesito verte sull'erronea qualificazione come inesistente della notificazione seguita ex art. 140 c.p.c. e sulla consequenziale inammissibilità dell'opposizione tardiva, per omessa formulazione di qualsiasi prova del nesso causale tra nullità della notificazione e mancata conoscenza del decreto ingiuntivo per i due anni successivi.

6. Il collegio rileva, innanzi tutto, che la notifica, apparentemente regolare, fu preceduta da altri tentativi andati a vuoto presso gli indirizzi indicati dalla stessa parte, e fu infine eseguita dall'ufficiale giudiziario a norma dell'art. 140 c.p.c., presso quello che, fino a poco prima, era l'indirizzo anagrafico della parte.

A questo riguardo, seppure la notifica in questione fosse da ritenere invalida perchè nel frattempo la parte aveva trasferito la sua residenza anagrafica, il vizio derivante dalla falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., darebbe luogo alla nullità della notificazione, e non alla sua inesistenza, come è stato erroneamente affermato dal giudice di merito, con la conseguenza che, dovendo trovare applicazione, nell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c., l'opponente ha l'onere di dimostrare di non aver avuto conoscenza del decreto per "irregolarità della notificazione", comprendendosi nella nozione di irregolarità qualsiasi causa di nullità, e restando invece applicabile il rimedio di cui all'art. 644 c.p.c., soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione (così Sez. un. 12 maggio 2005 n. 9938); e poichè l'opponente non ha offerto la prova di cui all'art. 650 c.p.c., in ogni caso l'opposizione sarebbe stata inammissibile.

6.1. Il collegio ritiene tuttavia assorbente la fondatezza del primo motivo. Le indagini esperite in luogo dall'ufficiale giudiziario, circa la (meramente) temporanea assenza del destinatario nel luogo di recapito da luogo a delle presunzioni semplici, a vincere le quali ben può essere offerta la prova contraria: questa, tuttavia, non può essere costituita dalla mera variazione anagrafica intervenuta nel frattempo, che come atto proveniente dalla stessa parte da luogo a sua volta a presunzione semplice di pari grado. Questa corte, infatti, ha già ripetutamente affermato il principio che, al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione: nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (Cass. 19 luglio 2005 n. 15200).

7. L'accoglimento di questo motivo, determinando la cassazione dell'impugnata sentenza, che ai principi sopra richiamati non si è uniformata, assorbe tutti gli

altri. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di merito, con la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dopo il termine di legge, decorrente dalla data della notifica del decreto medesimo ritualmente eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c..

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile l'opposizione proposta da vvvvvv al decreto ingiuntivo emesso il 12 novembre 1999 n. 159.

Condanna vvvvvv al pagamento delle spese del giudizio, liquidate:

per il primo grado, in complessivi Euro 3.500,00, di cui 3.000,00 per onorari, e Euro 359,00 per diritti;

per l'appello: Euro 2.600,00, di cui Euro 1.500,00 per o-norari e Euro 950,00 per diritti;

per il presente giudizio di cassazione in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compenso;

oltre agli oneri accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2014